

Contributi - Gestione separata ex art. 26 L. n. 335/95 - Omessa iscrizione - Crediti contributivi - Impossibilità di agire - Sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.

Corte di Appello di Torino - 22.10.2014 n. 927 - Pres. Girolami - Rel. Mancuso - R.R. (Avv.ti Carapelle, Giuggioli) - INPS (Avv.ti Borla, Pasut).

L'iscrizione alla Gestione Separata costituisce un atto dovuto per legge. Ne consegue che l'omessa denuncia di iscrizione, comportando per l'Ente Previdenziale creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito, determina la sospensione della prescrizione (dei crediti contributivi) di cui all'art. 2941 n. 8 c.c..

FATTO - Con ricorso depositato il 20.5.2011 diretto al Tribunale di Novara R.R. evocava in giudizio l'INPS e la SCCI S.p.a. e proponeva opposizione avverso la cartella n. 073 2011 0004538955 000, notificata il 20.4.2011, con la quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 3.898,00 (oltre diritti di notifica) a titolo di contributi, interessi e somme aggiuntive dovuti per l'anno 2004 alla Gestione Separata di cui all'art. 2, co. 26, L. n. 335/1995.

Deduceva la ricorrente l'intervenuta prescrizione quinquennale (ex art. 3, co. 9, L. n. 335 cit.) del credito vantato dall'INPS, dato che solo con lettera 3.8.2010, ricevuta il 23.8.2010, l'Istituto le aveva richiesto il pagamento dei contributi alla Gestione Separata, sicché chiedeva, conclusivamente, l'annullamento della cartella opposta col favore delle spese del grado.

L'INPS si costituiva con memoria, anche quale mandatario della SCCI S.p.A., chiedendo la reiezione dell'opposizione e la conferma della cartella e deducendo, al riguardo, che la R., oltre a non essersi iscritta alla predetta Gestione Separata, aveva anche presentato la dichiarazione dei redditi IRPEF del 2005 solo in data 6.10.2005, che solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi l'INPS era venuto a conoscenza che la R. aveva dichiarato redditi derivanti dall'esercizio di un'attività professionale con partita IVA, che l'eccezione di prescrizione proposta era dunque infondata non essendo trascorsi 5 anni fra la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (6.10.2005) e la richiesta di pagamento del 3.8.2010.

Acquisita documentazione, senza lo svolgimento di attività istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c. in data 3.7.2013, respingeva il ricorso e confermava la cartella opposta, condannando la R. al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza, notificata il 21.11.2013, interponeva appello la sig.ra R. con ricorso depositato in data 21.12.2013, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni originarie, vinte le spese dei due gradi.

L'INPS, costituendosi con memoria depositata il 28.7.2014, chiedeva respingersi il gravame suddetto.

All'udienza del 14.10.2014, dopo l'intervento dei difensori delle parti, la Corte pronunciava la presente sentenza dando immediata lettura del dispositivo deliberato.

DIRITTO - Il Tribunale di Novara ha respinto l'opposizione proposta dalla R. sulla base delle seguenti considerazioni:

d) vertendosi in materia di contribuzione relativa al lavoro autonomo e di versamento dei contributi alla Gestione Separata, l'ente previdenziale non gode "di un potere autonomo di accertamento e determinazione della debenza";

e) dunque l'Istituto è posto in condizione di accertare l'esistenza del credito contributivo solo sulla base del "dato fiscale", cioè di quanto denunciato dal contribuente all'Agenzia delle Entrate;

f) solo quindi con la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2005 (avvenuta il 6.10.2005) l'INPS ha potuto apprendere che la R. aveva percepito nel 2004 redditi che comportavano l'obbligatoria iscrizione alla Gestione Separata, sicché solo dal 6.10.2005 era iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, non ancora venuto a compimento alla data della richiesta dell'INPS dell'agosto 2010;

g) la prescrizione peraltro non s'era compiuta neanche a ritenere diversamente, e cioè che - come asserito dalla ricorrente - la prescrizione decorrerebbe ugualmente vertendosi in una ipotesi (non di impossibilità giuridica, ma) di mera "impossibilità di fatto";

h) risultava integrata infatti l'ipotesi della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. alla luce della sentenza Cass. n. 2030/10, dato che la R. non aveva posto in essere un atto dovuto per legge.

L'appellante censura tale pronuncia sia laddove ha ritenuto che il termine di prescrizione dovesse decorrere dal 6.10.2005 (data di presentazione della dichiarazione IRPEF) sia laddove ha considerato nel caso applicabile la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c.

Nell'appello, infatti, si deduce:

1) che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.) e tale giorno coincide con il 20.6.2005, data in cui avrebbero dovuto essere versati i contributi alla Gestione Separata, essendo pacifico che il versamento dei contributi da parte dei lavoratori autonomi avviene col medesimo meccanismo - quello degli acconti e dei saldi - e nei medesimi termini previsti per i versamenti IRPEF;

2) che in tal senso s'è espresso lo stesso Istituto appellato nella Circolare n. 69 del 25.5.2005 in cui, rivedendo il proprio precedente orientamento, l'INPS ha ritenuto, sulla scorta della giurisprudenza secondo cui "l'impossibilità di fatto" dell'ente non vale ad impedire il decorso della prescrizione, che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi debbono essere versati e, quindi, dal giorno in cui deve essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento;

3) che pertanto la richiesta di pagamento dell'Istituto, avanzata con lettera del 3-23.8.2010, è intervenuta a prescrizione già maturata;

4) che nel caso neppure può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., non avendo la R. posto in essere alcun comportamento doloso o fraudolento al fine di occultare l'esistenza del debito.

L'appello è infondato.

In diverse sentenze aventi ad oggetto fattispecie analoghe, ma non sovrapponibili alla presente, questa Corte è pervenuta alla reiezione delle tesi proposte dall'INPS ritenendo: a) che anche in relazione ai contributi dovuti all'INPS dai lavoratori autonomi il termine di prescrizione quinquennale dovesse decorrere dal giorno in cui l'Istituto avrebbe potuto far valere il proprio credito (art. 2935 c.c.) e cioè pretendere il pagamento dal debitore (giorno che si identifica con quello in cui il versamento contributivo avrebbe dovuto essere effettuato e che nel caso della R. sarebbe stato il 20.6.2005); b) irrilevante la circostanza che l'Istituto fosse venuto a conoscenza dell'esistenza del proprio credito contributivo solo a seguito della trasmissione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi IRPEF e ciò stante la giurisprudenza della S.C. orientata nel ritenere che l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, con la conseguenza che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale a impedire il corso della prescrizione (Cass. 3.5.99 n. 4389; Cass. 23.7.03 n. 11451; Cass. 28.7.04 n. 14249).

Le predette pronunce sono però intervenute nell'ambito di fattispecie in cui il lavoratore "autonomo" (artigiano, commerciante o soggetto tenuto all'iscrizione presso la Gestione Separata

ex art. 2, co. 26 e ss., L. n. 335/1995) s'era regolarmente iscritto alla rispettiva Gestione previdenziale dell'INPS e la pretesa dell'Istituto concerneva i contributi dovuti sulla base del reddito percepito (e dichiarato) dall'interessato.

La stessa Circolare INPS n. 69/2005 dell'INPS richiamata nell'appello, proprio in relazione alla prescrizione dei contributi dovuti da tale categoria di lavoratori, nel rivedere alla luce della giurisprudenza di merito intervenuta sul punto il proprio precedente orientamento (secondo cui "per la contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile... la prescrizione iniziava a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione finanziaria comunica all'Istituto il reddito prodotto dal soggetto tenuto al pagamento della relativa contribuzione previdenziale"), è giunta alla determinazione di applicare "*in* riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, gli stessi criteri in atto per i contributi dovuti sul predetto minimale" (v. doc. 2 R.).

Il caso che ci occupa è diverso, essendo pacifico in causa che la R. (oltre a presentare tardivamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2004) mai presentò all'INPS domanda di iscrizione alla Gestione Separata, così contravvenendo al preciso obbligo previsto dall'art. 2, L. n. 335 cit. che infatti dispone (al co. 26) che dall'1.1.1996 i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, co. 1, T.U. n. 917/1986 e succ. modif. "sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione Separata presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti" e (al co. 27) che "I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio".

L'INPS, in altri termini, a seguito della (tardiva) presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'odierna appellante non è venuto solo a conoscenza dell'esistenza di un reddito della R. assoggettabile a contribuzione ma persino dell'esistenza della R. quale soggetto tenuto all'iscrizione presso la Gestione Separata e, quindi, al versamento della relativa contribuzione.

Dunque, la prescrizione nel caso non può che farsi decorrere dalla data (6.10.2005) in cui, avendo la signora presentato la dichiarazione dei redditi, l'INPS ha appreso che la stessa "esisteva" ed avrebbe dovuto essere iscritta alla G.S. e ciò anzitutto perché, nel caso in cui il soggetto interessato sia "sconosciuto" all'INPS in conseguenza della omessa presentazione all'Istituto della denuncia dell'attività svolta, si è in presenza non già di una "mera difficoltà di accertamento del credito" superabile con gli ordinari controlli, bensì di una vera e propria impossibilità per l'ente di

agire per conseguire la contribuzione dovuta, non essendo oggettivamente possibile e configurabile un'attività di controllo e accertamento dell'Istituto afferente tutti i cittadini potenziali debitori.

Inoltre, l'art. 2941 n. 8 c.c. prevede che la prescrizione resta sospesa "tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto" e sul punto la Cassazione ha avuto modo di affermare:

- che tale causa di sospensione ricorre quando sia stato posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare l'esistenza dell'obbligazione e tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito (v. Cass. n. 10592/98, Cass. n. 26355/05 concernente un'ipotesi in cui un artigiano non aveva comunicato all'INPS la variazione di indirizzo nonché Cass., n. 9113/2007 secondo cui "L'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8) c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli");

- che il comportamento semplicemente omissivo del debitore non ha di regola efficacia sospensiva della prescrizione, salvo che l'omissione abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (v. Cass. n. 11348/98 nonché Cass. n. 2030/2010).

Nella specie l'iscrizione alla Gestione Separata da parte della R., secondo quanto previsto dai co. 26 e 27 dell'art. 2 cit., costituiva certamente un atto dovuto e un comportamento obbligatorio proprio finalizzato a portare a conoscenza dell'INPS un fatto - l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo comportante l'assoggettamento dei relativi redditi a contribuzione - produttivo appunto del diritto dello stesso ente previdenziale al versamento dei contributi.

La sentenza impugnata, dunque, merita in conclusione di venire confermata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Deve infine dichiararsi (ex art. 1, co. 17-18, L. n. 228/2012) la sussistenza dei requisiti per il pagamento, a carico dell'appellante, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato versato per l'impugnazione.

Omissis
